



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

COMITATO REGIONALE CALABRIA

ATTIVITA' GIOVANILE

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it
e-mail: segreteria@crcalabria.it



STAGIONE SPORTIVA 2013/2014

COMUNICATO UFFICIALE N° 13 DEL 17 OTTOBRE 2013

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Allegati

Si rimette in allegato il **COMUNICATO UFFICIALE N. 84/A** pubblicato dalla F.I.G.C., inerente la modifica degli artt. 11 e 16 del Codice di Giustizia Sportiva.

2. COMUNICAZIONI DEL S.G. E S.

TORNEI NAZIONALI

Il Settore Giovanile e Scolastico ha esaminato il Regolamento del Torneo Nazionale (Manifestazione Provinciale) appresso indicati e ne ha autorizzato lo svolgimento:

denominazione del torneo: **“Coppa dell’Amicizia”**
organizzazione: MSP ITALIA Movimento Sportivo Popolare (Comitato Provinciale Cosenza)
categoria di partecipazione: Pulcini 1° anno – Pulcini Misti – Esordienti Misti
periodo di svolgimento: 27/10/2013

3. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D

TABELLA ASSICURATIVA

Si riporta di seguito la tabella inerente la copertura assicurativa Infortuni e Assistenza tesserati S.G.S. . s.s.2013/2014.

Si ritiene opportuno trascrivere il rprospetto comparativo contenente l'indicazione delle coperture assicurative riferite alla vecchia polizza ed a quella in corso di validità della s.s. 2013/2014

SOMME ASSICURATE	VECCHIA POLIZZA (100/00356457)	NUOVA POLIZZA (100.435518)
MORTE	€ 125.000,00	€ 125.000,00
LESIONI – TABELLA	€ 77.469,00	€ 80.000,00
RIMBORSO SPESE CURE OSPEDALIERE	NON PREVISTO	€ 7.000,00
RIMBORSO SPESE CURE OSPEDALIERE	NON PREVISTO	€ 16.000,00
SPESE DI CURA PRE/POST INTERVENTO	NON PREVISTO	€ 16.000,00
RIMBORSO SPESE SPECIALISTICHE	NON PREVISTO	€ 750,00
INDENNITA' GIORNALIERA in caso di ricovero	NON PREVISTO	€ 100,00
RIMBORSO PER CURE DENTARIE e/o PROTESI DENTARIE	NON PREVISTO	€ 6.000,00
INDENNITA' FORFETTARIA per applicazione apparecchio gessato	NON PREVISTO	€ 300,00
PERDITA ANNO SCOLASTICO	€ 1.550,00	€ 1.550,00 oppure + 20 % indennizzo
DANNO ESTETICO	€ 1.500,00	€ 1.500,00
MORSI DI ANIMALI COMPRESI ARACNOIDI ED INSETTI	€ 362,00	€ 360,00
AVVELENAMENTI	€ 620,00	€ 620,00
ASSIDERAMENTO CONGELAMENTO – COLPI DI SOLE O DI CALORE	€ 517,00	€ 520,00
INDENNITA'AGGIUNTIVA per morter assicurato genitore	NON PREVISTO	€ 12.000,00

4. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

RADUNO DI GIOVANI CALCIATORI

In relazione alla richiesta pervenuta, dopo aver esperito i necessari accertamenti, si autorizza lo svolgimento del raduno di giovani calciatori appresso specificati, all' espressa condizione che agli stesso prendano parte calciatori che abbiano anagraficamente compiuto il 12° anno di età e che per fascia di età appartengano al massimo alla categoria Allievi. La società organizzatrice dovrà rigorosamente verificare che tutti i giovani calciatori partecipanti al raduno siano in possesso dell'attestato di idoneità all'attività sportiva agonistica (art. 43 delle N.O.I.F.). Con l'occasione si richiamano le disposizioni contenute nel Comunicato Ufficiale n. 1 2013/2014 del S.G. e S. (pagg. 61 – 62 e 63) e nel Comunicato Ufficiale n. 15 del 29.10.2009 di questo Comitato Regionale.

Società organizzatrice:	A.S.D. CATANZARO LIDO 2004	di	Catanzaro	CZ
Società interessata:	GENOA CRICKET AND C.F. SPA			
Data del raduno:	29 ottobre 2013, con inizio alle ore 15.00			
Campo utilizzato:	Campo "U. S. Maria" di S. Maria di Catanzaro – Via Liguria			
Responsabile organizzativo:	Ottobre Barbara			
Responsabile Tecnico:	Caglioti Luigi			
Medico sociale presente:	Sbano Francesco Maria			

CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI

Modifiche al programma gare

Gara S.S. RENDE = BESIDIAE del 19.10.2013 (ore 15.30)

La gara a margine, seguito indisponibilità proprio campo, giusta comunicazione, si disputerà sul campo A.S. AZZURRA "Marchesino 2" di RENDE/ROGES, sito in C.da Marchesino 2.

Gara VIGOR CATANZARO = NAUSICAA CALCIO SM (da definire)

La gara a margine, giusta comunicazione e a ratifica degli accordi intercorsi tra le società interessate, si disputerà sabato 19 ottobre 2013, alle ore 18.00, sempre sul campo comunale "A. Curto" di CATANZARO LIDO, sito Via Melito Porto Salvo (max 99 spett.).

Gara CALCIO CITTADELLABONIFATI = CITTA AMANTEA 1927 del 26.10.2013 (ore 15.30)

La gara a margine, a ratifica degli accordi intercorsi tra le società interessate, viene anticipata a venerdì 25 ottobre 2013, ore 15.30.

MODIFICA PROGRAMMA GARE SOCIETA' A.S. REAL KROTON Gir. C

Si informa che, seguito indisponibilità proprio campo, la società A.S. REAL KROTON, disputerà le proprie gare interne di venerdì, come di seguito specificato:

venerdì	18.10.2013	(ore 15.30)	REAL KROTON	GIOIA COTRONEI
venerdì	08.11.2013	(ore 15.00)	REAL KROTON	BOYS MARINATE
venerdì	22.11.2013	(ore 15.00)	REAL KROTON	C.S.P.R. 94
venerdì	06.12.2013	(ore 15.00)	REAL KROTON	JUVENTUS CLUB ASD
venerdì	20.12.2013	(ore 15.00)	REAL KROTON	KENNEDY JF
venerdì	24.01.2014	(ore 15.00)	REAL KROTON	C. GIOV. CATANZARESE
venerdì	14.02.2014	(ore 15.00)	REAL KROTON	CATANZARO LIDO 2004
venerdì	28.02.2014	(ore 15.00)	REAL KROTON	VIGOR CATANZARO
venerdì	14.03.2014	(ore 15.00)	REAL KROTON	AUDAX
venerdì	28.03.2014	(ore 15.00)	REAL KROTON	BIGSPORT CROTONE
venerdì	25.04.2014	(ore 16.00)	REAL KROTON	NAUSICAA CALCIO SM

Recuperi

Recupero Gara HINTERREGGIO CALCIO SRL = REGGIOMEDITERRANEA

Il recupero della gara a margine, viene fissato per mercoledì 30 ottobre 2013, ore 15.00.

CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI

Modifiche al programma gare

Gara COMPENSORIO MONTALTO UFF. = S.S. RENDE del 20.10.2013 (ore 10.30)

La gara a margine, seguito indisponibilità proprio campo e a ratifica accordi intercorsi tra le società interessate, viene posticipata a lunedì 21 ottobre 2013, ore 15.30.

Gara ACADEMY CROTONE = VIGOR CATANZARO del 20.10.2013 (ore 10.30)

La gara a margine, seguito indisponibilità proprio campo e a ratifica accordi intercorsi tra le società interessate, viene posticipata alle ore 15.30.

Gara HINTERREGGIO = CALCIO GALLICO CATONA del 21.10.2013 (ore 15.00)

La gara a margine, ratifica accordi intercorsi tra le società interessate, viene anticipata a domenica 20 ottobre 2013, ore 10.30.

MODIFICA PROGRAMMA GARE SOCIETA' A.S.D. CARIATI Gir. A

Si informa che la società A.S.D. CARIATI, disputerà le proprie gare interne di *lunedì*, come di seguito specificato:

lunedì	28.10.2013	(ore 15.00)	CARIATI	SPORTING CLUB CORIGLIANO
lunedì	11.11.2013	(ore 15.00)	CARIATI	COMPENSORIO MONTALTO UFF.
lunedì	02.12.2013	(ore 15.00)	CARIATI	CITTA DI CIRO MARINA
lunedì	16.12.2013	(ore 15.00)	CARIATI	S.S. RENDE
lunedì	13.01.2014	(ore 15.00)	CARIATI	ROSSANO SPORT
lunedì	27.01.2014	(ore 15.00)	CARIATI	INTERLOGOS CAMPUS CALABRIA
lunedì	17.02.2014	(ore 15.00)	CARIATI	ACADEMY CASTROVILLARI
lunedì	10.03.2014	(ore 15.00)	CARIATI	FORZA RAGAZZI SCHIAVONEA
lunedì	24.03.2014	(ore 15.00)	CARIATI	MARCA
lunedì	07.04.2014	(ore 16.00)	CARIATI	F. SCICCHITANO M. CESARINI

MODIFICA PROGRAMMA GARE SOCIETA' A.S.D. NAUSICAA CALCIO SM Gir. C

Si informa che la società A.S.D. NAUSICCA CALCIO SM, disputerà le proprie gare interne di *lunedì*, come di seguito specificato:

lunedì	21.10.2013	(ore 15.00)	NAUSICAA CALCIO SM	BIGSPORT CROTONE
lunedì	04.11.2013	(ore 15.00)	NAUSICAA CALCIO SM	AUDAX
lunedì	25.11.2013	(ore 15.00)	NAUSICAA CALCIO SM	VIGOR CATANZARO
lunedì	09.12.2013	(ore 15.00)	NAUSICAA CALCIO SM	C.S.P.R. 94
lunedì	13.01.2014	(ore 15.00)	NAUSICAA CALCIO SM	KENNEDY J.F.
lunedì	20.01.2014	(ore 15.00)	NAUSICAA CALCIO SM	CATANZARO LIDO 2004
lunedì	10.02.2014	(ore 15.00)	NAUSICAA CALCIO SM	PADRE PIO
lunedì	24.02.2014	(ore 15.00)	NAUSICAA CALCIO SM	CALCIO GIOV. CATANZARESE
lunedì	17.03.2014	(ore 15.00)	NAUSICAA CALCIO SM	SILA REGIA
lunedì	31.03.2014	(ore 16.00)	NAUSICAA CALCIO SM	ACADEMY CROTONE
lunedì	07.04.2014	(ore 16.00)	NAUSICAA CALCIO SM	DON BOSCO

MODIFICA ORARIO GARE SOCIETA' A.S. REGGIO 2000 Gir. D

Si informa che la società A.S. REGGIO 2000, disputerà le proprie gare interne di domenica ma con inizio alle ore 11.30, come di seguito specificato:

domenica	20.10.2013	(ore 11.30)	REGGIO 2000	VILLESE CALCIO
domenica	27.10.2013	(ore 11.30)	REGGIO 2000	HINTERREGGIO
domenica	10.11.2013	(ore 11.30)	REGGIO 2000	AUDAX LOCRI
domenica	01.12.2013	(ore 11.30)	REGGIO 2000	AUDAX BOVALINESE
domenica	15.12.2013	(ore 11.30)	REGGIO 2000	ROCCELLA
domenica	12.01.2014	(ore 11.30)	REGGIO 2000	VALANIDI CALCIO GIOVANILE
domenica	19.01.2014	(ore 11.30)	REGGIO 2000	REGGINA CALCIO SPA
domenica	16.02.2014	(ore 11.30)	REGGIO 2000	CALCISTICA S. SPINELLA
domenica	09.03.2014	(ore 11.30)	REGGIO 2000	JUVENTINA SIDERNO
domenica	23.03.2014	(ore 11.30)	REGGIO 2000	CALCIO GALLICO CATONA
domenica	06.04.2014	(ore 11.30)	REGGIO 2000	GIOIOSA JONICA

5. RISULTATI GARE

CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 05/10/2013

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle sotto elencate gare (referto non pervenuto)

GIRONE C - 1 Giornata - A				GIRONE D - 1 Giornata - A			
CATANZARO LIDO 2004	- NAUSICAA CALCIO SM	1 - 1		REAL	- LOCRI A.C.	2 - 1	

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 12/10/2013

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 2 Giornata - A				GIRONE B - 2 Giornata - A			
ACADEMY CASTROVILLARI	- ROSSANO SPORT	7 - 2		CALCIO CITTADELLABONIFATI	- PROMOSPORT	0 - 0	
BESIDIAE 1988	- F.SCIICCHITANO M.CESARINI	2 - 0		FOOTBALL 3000 PIANOPOLI	- ACQUAPPESA A.S.D.	5 - 2	
F.C. MONTALTO UFFUGO	- S.S. RENDE	1 - 6		MARCA	- FIUMEFREDDO	4 - 0	
PRESILA	- MIRTO CROSA	0 - 3		PAOLANA	- POPILBIANCO	2 - 2	
REAL SILANA	- CARIATI	1 - 5		PRO COSENZA	- CITTA AMANTEA 1927	4 - 0	
SPORTING CLUB CORIGLIANO	- CALCIO SANGIOVANNESE	8 - 1		REAL COSENZA	- OLYMPIC TIRRENO 2012	4 - 0	
				VIGOR LAMEZIA S.R.L.	- EUGENIO COSCARELLO	4 - 0	

GIRONE C - 2 Giornata - A				GIRONE D - 2 Giornata - A			
BIGSPORT CROTONE	- C.S.P.R. 94	6 - 0		A.S.P.I. PADRE MONTI	- REAL	1 - 2	
CALCIO GIOV. CATANZARESE	- REAL KROTON	1 - 1		HINTERREGGIO CALCIO SRL	- REGGIOMEDITERRANEA	Sosp.	M
JUVENTUS CLUB A.S.D.	- AUDAX	4 - 0		JUVENTINA SIDERNO	- ROCCELLA	5 - 2	
KENNEDY J.F.	- VIGOR CATANZARO	1 - 1		LOCRI A.C.	- FOSSA DEI LEONI	2 - 1	
NAUSICAA CALCIO SM	- BOYS MARINATE	1 - 0		ROSARNO NUCERA ROSSI	- CALCIO GALLICO CATONA	1 - 1	
PRO CATANZARO	- CATANZARO LIDO 2004	3 - 0		VIRTUS GIOIA	- VILLESE CALCIO	N.P.	R

CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 13/10/2013

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 1 Giornata - A				GIRONE B - 1 Giornata - A			
CITTA DI CIRO MARINA	- FORZA RAGAZZI SCHIAVONEA	2 - 8		CALCIO LAMEZIA	- FOOTBALL 3000 PIANOPOLI	1 - 1	
F.SCIICCHITANO M.CESARINI	- SPORTING CLUB CORIGLIANO	1 - 4		CITTA AMANTEA 1927	- VIGOR LAMEZIA S.R.L.	4 - 3	
MARCA	- COMPRESORIO MONTALTO UFF	2 - 1		PIETRO DE GIORGIO	- CALCIO CITTADELLABONIFATI	5 - 0	
ROSSANO SPORT	- INTERLOGOS CAMPUSCALABRIA	0 - 5		PRO COSENZA	- POPILBIANCO	0 - 3	
S.S. RENDE	- ACADEMY CASTROVILLARI	4 - 1		REAL COSENZA	- PROMOSPORT	7 - 0	
				VIBONESE CALCIO S.R.L.	- EUGENIO COSCARELLO	4 - 2	

GIRONE C - 1 Giornata - A				GIRONE D - 1 Giornata - A			
AUDAX	- ACADEMY CROTONE	2 - 6		CALCIO GALLICO CATONA	- AUDAX BOVALINESE	1 - 5	
BIGSPORT CROTONE	- KENNEDY J.F.	3 - 1		GIOIOSA JONICA A.S.D.	- AUDAX LOCRI	8 - 0	
C.S.P.R. 94	- CALCIO GIOV. CATANZARESE	6 - 1		REGGINA CALCIO S.P.A.	- REGGIO 2000	3 - 2	
CATANZARO LIDO 2004	- NAUSICAA CALCIO SM	1 - 2		ROCCELLA	- JUVENTINA SIDERNO	5 - 1	
DON BOSCO	- PADRE PIO	1 - 0		VALANIDI CALCIO GIOVANILE	- CALCISTICA S.SPINELLA	4 - 1	
VIGOR CATANZARO	- SILA REGIA	2 - 3		VILLESE CALCIO	- HINTERREGGIO CALCIO SRL	1 - 0	

6. GIUSTIZIA SPORTIVA

Decisioni del Giudice Sportivo Territoriale

Il Giudice Sportivo nella seduta del 16.10.2013, ha adottato le decisioni che di seguito si riportano:

CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI

GARE SOSPESE O NON DISPUTATE

Gara del 12/10/2013 HINTERREGGIO CALCIO SRL – REGGIOMEDITERRANEA

Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali dai quali risulta che la gara è stata sospesa al 27° del secondo tempo per l'impraticabilità del terreno di gioco dovuta ad avverse condizioni atmosferiche, dispone la trasmissione degli atti al Comitato Regionale in sede per quanto di competenza.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 5/10/2013

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

VERDUCI ANDREA (LOCRI A.C.)

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 12/10/2013

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 23/10/2013

FARACO NATALE (MIRTO CROSIA)

per proteste nei confronti di un assistente durante la gara.

A CARICO DI ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 23/10/2013

SIMONETTA FRANCESCO (C.S.P.R. 94)

per comportamento irrispettoso nei confronti dell'arbitro prima dell'inizio della gara.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CORICA GIACOMO	(A.S.P.I. PADRE MONTI)	RIPOLI LORIS	(BESIDIAE 1988)
ZAPPA ARMANDO LUCANTO	(BESIDIAE 1988)	GENNARO LORENZO	(C.S.P.R. 94)
CARACCILO CARMELO	(CALCIO GALLICO CATONA)	CHIAPPETTA PASQUALE	(F.C. MONTALTO UFFUGO)
AIELLO PAOLO	(FOOTBALL 3000 PIANOPOLI)	MAZZOTTA MATTEO	(PROMOSPORT)
AVERSA PANTALEONE	(REAL KROTON)	CARONTE DOMENICO	(ROSARNO NUCERA ROSSI)

CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 13/10/2013

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 30/10/2013

BIANCO RAFFAELE (CALCIO CITTADELLABONIFATI)

per entrata abusiva nello spogliatoio dell'arbitro e proteste nei confronti dello stesso a fine gara.

A CARICO DI MASSAGGIATORI

SQUALIFICA FINO AL 30/10/2013

CARACCILO GIANLUCA (VIGOR CATANZARO)

per comportamento non regolamentare in campo (abbandono dell'area tecnica, sosta nei pressi del tunnel dopo l'allontanamento) e proteste nei confronti dell'arbitro durante la gara.

A CARICO DI ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 30/10/2013

ANTONACCI DOMENICO (CALCIO CITTADELLABONIFATI)

per entrata abusiva nello spogliatoio dell'arbitro e proteste nei confronti dello stesso a fine gara.

LA RATTA PASQUALINO (SILA REGIA)

per comportamento non regolamentare in campo (ritardo nell'uscire da terreno di gioco alla fine del primo tempo, sosta nei pressi del tunnel d'entrata) durante la gara e proteste nei confronti dell'arbitro.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

BOVA MATTEO

(ROCCELLA)

GIANNITTI MARCO

(ROCCELLA)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

LAROSA ANGELO

(AUDAX LOCRI)

AZIM ELEZIT

(JUVENTINA SIDERNO)

SAPIENZA CHRISTIAN

(ROSSANO SPORT)

CERMINARA ANDREA

(VIGOR CATANZARO)

Le ammende irrogate dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 31/10/2013.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 84/A

Il Consiglio Federale

- ritenuto opportuno modificare gli artt. 11 e 16 del Codice di Giustizia Sportiva;
- visto l' art. 27 dello Statuto Federale;

d e l i b e r a

di approvare la modifica degli artt. 11 e 16 del Codice di Giustizia Sportiva secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 16 OTTOBRE 2013

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p style="text-align: center;">Art. 11 Responsabilità per comportamenti discriminatori</p> <p>1. Costituisce comportamento discriminatorio, sanzionabile quale illecito disciplinare, ogni condotta che, direttamente o indirettamente, comporti offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine territoriale o etnica, ovvero configuri propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori.</p> <p>2. Il calciatore che commette una violazione del comma 1 è punito con la squalifica per almeno dieci giornate di gara o, nei casi più gravi, con una squalifica a tempo determinato e con la sanzione prevista dalla lettera g) dell'art. 19, comma 1, nonché con l'ammenda da € 10.000,00 ad € 20.000,00 per il settore professionistico.</p> <p>I dirigenti, i tesserati di società, i soci e non soci di cui all'art. 1, comma 5 che commettono una violazione del comma 1 sono puniti con l'inibizione o la squalifica non inferiore a quattro mesi o, nei casi più gravi, anche con la sanzione prevista dalla lettera g) dell'art. 19, comma 1, nonché, per il settore professionistico, con l'ammenda da € 15.000,00 ad € 30.000,00.</p> <p>3. Le società sono responsabili per l'introduzione o l'esibizione negli impianti sportivi da parte dei propri sostenitori di disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, recanti espressioni di discriminazione. Esse sono altresì responsabili per cori, grida e ogni altra manifestazione espressiva di discriminazione. In caso di prima violazione, si applica la sanzione minima di cui all'art. 18, comma 1 lett. e). In caso di seconda violazione, oltre all'ammenda di almeno euro 50.000,00 per le società professionistiche e di almeno euro</p>	<p style="text-align: center;">Art. 11 Responsabilità per comportamenti discriminatori</p> <p>1. Costituisce comportamento discriminatorio, sanzionabile quale illecito disciplinare, ogni condotta che, direttamente o indirettamente, comporti offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine territoriale o etnica, ovvero configuri propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori.</p> <p>2. Il calciatore che commette una violazione del comma 1 è punito con la squalifica per almeno dieci giornate di gara o, nei casi più gravi, con una squalifica a tempo determinato e con la sanzione prevista dalla lettera g) dell'art. 19, comma 1, nonché con l'ammenda da € 10.000,00 ad € 20.000,00 per il settore professionistico.</p> <p>I dirigenti, i tesserati di società, i soci e non soci di cui all'art. 1, comma 5 che commettono una violazione del comma 1 sono puniti con l'inibizione o la squalifica non inferiore a quattro mesi o, nei casi più gravi, anche con la sanzione prevista dalla lettera g) dell'art. 19, comma 1, nonché, per il settore professionistico, con l'ammenda da € 15.000,00 ad € 30.000,00.</p> <p>3. Le società sono responsabili per l'introduzione o l'esibizione negli impianti sportivi da parte dei propri sostenitori di disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, recanti espressioni di discriminazione. Esse sono altresì responsabili per cori, grida e ogni altra manifestazione che siano, per dimensione e percezione reale del fenomeno, espressione di discriminazione. In caso di prima violazione, si applica la sanzione minima di cui all'art. 18, comma 1 lett. e). Qualora alla prima violazione, si verificano fatti particolarmente gravi e</p>

<p>1.000,00 per le società dilettantistiche, si applica la sanzione minima di cui all'art. 18, comma 1, lettera d). Nei casi di particolare gravità e di pluralità di violazioni, nella medesima gara, possono essere inflitte anche la sanzione della perdita della gara e le sanzioni di cui all'art. 18, comma 1, lettere f), g), i), m).</p> <p>In caso di violazioni successive alla seconda, si applicano, congiuntamente o disgiuntamente tra loro e tenuto conto delle concrete circostanze del fatto, la sanzione della perdita della gara e quelle di cui all'art. 18, comma 1, lettere d), f) g), i), m)</p> <p>4. Le società sono responsabili delle dichiarazioni e dei comportamenti dei propri dirigenti, tesserati, soci e non soci di cui all'art. 1, comma 5 che in qualunque modo possano contribuire a determinare fatti di discriminazione o ne costituiscano apologia, applicandosi le sanzioni di cui al precedente comma 3.</p> <p>La responsabilità delle società concorre con quella del singolo dirigente, socio e non socio di cui all'art. 1, comma 5 o tesserato.</p> <p>5. Prima dell'inizio della gara, le società sono tenute ad avvertire il pubblico delle sanzioni previste a carico della società in conseguenza del compimento da parte dei sostenitori di comportamenti discriminatori. L'inosservanza della presente disposizione è sanzionata ai sensi della lettera b) dell'art. 18, comma 1.</p>	<p>rilevanti, possono essere inflitte anche congiuntamente e disgiuntamente tra loro la sanzione della perdita della gara e le sanzioni di cui all'art.18, comma 1, lettere d), f), g), i), m).</p> <p>In caso di violazione successiva alla prima, oltre all'ammenda di almeno euro 50.000,00 per le società professionistiche e di almeno euro 1.000,00 per le società dilettantistiche, si applicano congiuntamente o disgiuntamente tra loro, tenuto conto delle concrete circostanze dei fatti e della gravità e rilevanza degli stessi, le sanzioni di cui all'art. 18, comma 1 lettere d), e), f), g), i), m) e della perdita della gara.</p> <p>4. Le società sono responsabili delle dichiarazioni e dei comportamenti dei propri dirigenti, tesserati, soci e non soci di cui all'art. 1, comma 5 che in qualunque modo possano contribuire a determinare fatti di discriminazione o ne costituiscano apologia, applicandosi le sanzioni di cui al precedente comma 3.</p> <p>La responsabilità delle società concorre con quella del singolo dirigente, socio e non socio di cui all'art. 1, comma 5 o tesserato.</p> <p>5. Prima dell'inizio della gara, le società sono tenute ad avvertire il pubblico delle sanzioni previste a carico della società in conseguenza del compimento da parte dei sostenitori di comportamenti discriminatori. L'inosservanza della presente disposizione è sanzionata ai sensi della lettera b) dell'art. 18, comma 1.</p>
---	--

CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p data-bbox="331 349 584 421" style="text-align: center;">Art. 16 Poteri disciplinari</p> <p data-bbox="140 461 772 674">1. Gli Organi della giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti, nonché l'eventuale recidiva.</p> <p data-bbox="140 719 772 790">2. Le sanzioni disciplinari possono essere applicate anche congiuntamente.</p> <p data-bbox="140 1305 772 1444">3. In aggiunta alle sanzioni disciplinari, gli Organi della giustizia sportiva possono imporre prescrizioni dirette a garantire l'esecuzione delle sanzioni stesse.</p> <p data-bbox="140 1489 772 1742">4. In aggiunta alle sanzioni disciplinari, gli Organi della giustizia sportiva possono adottare nei confronti dei responsabili di violazioni disciplinari prescrizioni dirette ad affermare il rispetto dei valori sportivi e a favorire i processi educativi e di reinserimento nell'ordinamento sportivo.</p>	<p data-bbox="986 349 1238 421" style="text-align: center;">Art. 16 Poteri disciplinari</p> <p data-bbox="799 461 1431 674">1. Gli Organi della giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti, nonché l'eventuale recidiva.</p> <p data-bbox="799 719 1431 790">2. Le sanzioni disciplinari possono essere applicate anche congiuntamente.</p> <p data-bbox="799 831 1431 1261">2.bis Gli organi della giustizia sportiva possono sospendere la esecuzione delle sanzioni disciplinari di cui all'art. 18, comma 1 lett. d), e), f), comminate alle società in applicazione dell'art. 11, comma 3. Con la sospensione della esecuzione della sanzione, gli organi di giustizia sportiva sottopongono la società ad un periodo di prova di 1 anno. Se durante il periodo di prova, si incorre nella stessa violazione, la sospensione è revocata e la sanzione si applica in aggiunta a quella comminata per la nuova violazione.</p> <p data-bbox="799 1305 1431 1444">3. In aggiunta alle sanzioni disciplinari, gli Organi della giustizia sportiva possono imporre prescrizioni dirette a garantire l'esecuzione delle sanzioni stesse.</p> <p data-bbox="799 1489 1431 1742">4. In aggiunta alle sanzioni disciplinari, gli Organi della giustizia sportiva possono adottare nei confronti dei responsabili di violazioni disciplinari prescrizioni dirette ad affermare il rispetto dei valori sportivi e a favorire i processi educativi e di reinserimento nell'ordinamento sportivo.</p>